C O M I T A T O D I C O O R D I N A M E N T O
R E G I O N A L E D E G L I A T E N E I C A M P A N I

R e g o l a m e n t a z i o n e d e i c o r s i d e l l ' I F T S :
C o n s i d e r a z i o n i e p r o p o s t e

Relazione preparata dalla Commissione di consulenza del Comitato di Coordinamento Regionale degli Atenei Campani composta dai delegati di Ateneo sui corsi dell'IFTS, professori:

Paolo FRASCANI, IUO

Salvatore MIRANDA, Federico II

Patrizia RANZO, II Università di Napoli

Giuseppe VITO, IUN

P R E M E S S A

La fase di programmazione 2000-2001 persegue l'obiettivo di messa a regime del sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), in particolare secondo quanto previsto nel regolamento applicativo, recentemente pubblicato.

L'Università e la Scuola sono i soggetti istituzionali che l'attuale quadro normativo coinvolge nel sistema IFTS.

Sulla base anche di considerazioni derivanti da esperienze universitarie già maturate in percorsi IFTS, realizzati nelle precedenti annualità, si ritiene necessaria un'analisi del sistema formativo IFTS.

Ciò al fine di evidenziare ruolo e responsabilità delle università e, successivamente, proporre un insieme di regole procedurali ed operative, che siano di guida per i soggetti universitari proponenti i percorsi IFTS e consentano azioni di controllo sulle procedure burocratico-amministrative e sugli impegni assunti, unicamente allo scopo di pervenire a significativi standard di qualità, che certamente danno garanzie e sicurezza alle istituzioni universitarie.

Nel primo paragrafo di questa relazione, si presenta una breve descrizione della formazione IFTS. In essa si evidenziano problematiche alle quali, nei successivi paragrafi, suggerimenti e proposte cercano di dare soluzione.

Un immediato suggerimento riguarda l'opportunità di creare presso le università "sportelli" per il Coordinamento dei Corsi IFTS; la sua funzione è quella ricevere in ingresso, da parte delle competenti strutture universitarie, le proposte di percorsi dell'IFTS, complete degli atti formali assunti dalle stesse strutture.

Il soggetto universitario proponente riceverà, in uscita dal detto "sportello", la proposta firmata dal Rettore o dal Presidente del Polo.

Questo è l'atto finale di una procedura comprendente modalità, di seguito descritte, di partecipazione delle università ai percorsi IFTS.

Particolare attenzione deve essere rivolta al tipo di forma associativa scelta dai soggetti proponenti; si ritiene che essa debba essere sempre sottoposta all'approvazione dei competenti organi dell'ateneo, affinché siano chiare e definite le modalità e le responsabilità della gestione amministrativa del progetto.

Nell'ultimo paragrafo si propongono condizioni e modalità preventive per il riconoscimento dei crediti acquisiti da parte dei competenti organi accademici delle Università che partecipano, nella loro autonomia, ai percorsi IFTS.

Un'ultima considerazione riguarda il cosiddetto "libretto formativo": esso è uno strumento che consente di mettere insieme – in forma coerente e leggibile - i diversi elementi che fanno riferimento a singole parti del percorso individuale, sia esso scolastico, formativo o lavorativo.

Proprio nell'ottica di percorsi IFTS si ritiene fondamentale e di grande ausilio, anche per le Università, che la totalità delle esperienze dell'individuo sia certificata e riportata all'interno del libretto formativo.

E' uno strumento cui fanno già riferimento diverse sperimentazioni regionali e sarebbe auspicabile che la nostra regione lo recepisse, in tempi brevi, nella formazione professionale dell'IFTS.

1. NOTA SINTETICA SULL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, denominato IFTS, istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.

Le regioni programmano l'istituzione dei percorsi e delle relative misure di sistema, tenendo conto delle proposte degli enti locali, sulla base delle linee guida, adottate d'intesa con la Conferenza unificata secondo le modalità previste dall'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Le figure professionali sono definite in opportuni percorsi, articolazioni degli IFTS, e sono connotate da un elevato grado di conoscenze culturali e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, Esse sono corrispondenti a quelle previste al IV livello CEE (Decisione 85/368/CEE).

Il sistema IFTS deve anche realizzare l'integrazione tra i sistemi formativi, il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità dei crediti formativi acquisiti nell'ambito della formazione superiore, ivi compresa quella universitaria, nel rispetto dell'autonomia delle università.

Per il riconoscimento dei crediti formativi, certificati in esito ai percorsi dell'IFTS, come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

I percorsi dell'IFTS:

- sono programmati dalle regioni sulla base della concertazione istituzionale e della partecipazione delle parti sociali;
- devono essere progettati e gestiti almeno da quattro soggetti appartenenti ai sistemi della scuola, della formazione professionale, dell'università, dell'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile;
- devono essere sottoscritti congiuntamente almeno da:

- un istituto scolastico superiore, avente sede nel territorio regionale;
- un ente/centro di formazione professionale, avente sede nel territorio regionale e accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 76;
- un'università degli studi, di norma avente sede nel territorio regionale;
- una o più imprese o loro associazioni.

Per le Università, l'impegno alla progettazione, gestione e realizzazione dei singoli percorsi IFTS e al riconoscimento dei crediti deve essere assunto dagli organi accademici competenti , ossia il Rettore dell'Università o il Presidente di Polo.

La conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato tecnico scientifico di progetto, composto dai rappresentanti di tutti i soggetti formativi presenti.

In sintesi, la realizzazione di un percorso IFTS prevede diverse fasi; alcune di esse sono:

1. Coinvolgimento di almeno quattro soggetti appartenenti ai sistemi della scuola, dell'università, della formazione professionale e del lavoro;
2. Formalizzazione di un Comitato tecnico scientifico di progetto, composto inizialmente dai rappresentanti di tutti i soggetti partner e ideatori del percorso;
3. Predisposizione ex ante del progetto del percorso IFTS da parte del Comitato tecnico scientifico.

In particolare nel progetto complessivo:

1. I soggetti proponenti, (almeno i quattro sopra indicati), devono impegnarsi, in caso di approvazione e finanziamento del progetto, ad associarsi tra loro con atto formale (ATS, Consorzio, Convenzione, Accordo di programma, ….);
2. I soggetti associati devono indicare di concerto tra loro un soggetto gestore accreditato;
3. Deve essere previsto un sistema di crediti formativi acquisibili durante ed al termine del percorso IFTS, comprensivo delle modalità per il relativo riconoscimento sia da parte del corso di laurea ritenuto coerente con la progettazione realizzata, sia da parte dl mondo del lavoro, sia da parte del sistema formativo regionale;
4. Deve essere formalmente manifestato l'impegno alla progettazione e realizzazione dei singoli percorsi e alla valutazione di termini, condizioni e modalità per il riconoscimento dei crediti formativi da parte dei competenti organi accademici delle Università che partecipano, nella loro autonomia, ai percorsi IFTS;

5. La domanda di finanziamento del progetto IFTS proposto deve essere firmata dai legali rappresentanti dei soggetti proponenti.

3. MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE DELLE UNIVERSITA' DELLA REGIONE CAMPANIA AI PERCORSI DELLA IFTS

Al fine di evidenziare ruolo e responsabilità delle Università nel sistema dell'IFTS, si è esaminata la normativa esistente. Sulla base anche di considerazioni derivanti da esperienze universitarie maturate in percorsi IFTS già realizzati nelle precedenti annualità, si propone quanto segue.

1. Presso le Università o i Poli delle Università della Regione Campania, deve essere costituito apposito "sportello" per il Coordinamento dei Corsi IFTS.

2. I soggetti, appartenenti alle Università della Regione Campania e interessati alla presentazione di progetti dell'IFTS, devono trasmettere la proposta, predisposta ex ante secondo le modalità previste nei relativi bandi regionali, alla Facoltà, sede del corso di laurea ritenuto coerente con il percorso IFTS progettato, con la richiesta di:
   - assunzione di impegno da parte della Facoltà nella progettazione, gestione e realizzazione del progetto IFTS proposto, da formalizzare mediante apposita dichiarazione firmata dal Preside;
   - assunzione di impegno da parte del Consiglio di Corso di laurea o di Area Didattica, ritenuto coerente con il progetto IFTS proposto, a valutare termini, condizioni e modalità per il riconoscimento dei crediti formativi acquisibili in esito a moduli didattici, previsti nel percorso IFTS, come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Tale impegno sostituisce quello della Facoltà in presenza di delibera quadro del Consiglio di Facoltà che deleghi ai corsi di Laurea gli adempimenti.

3. La documentazione di cui al precedente punto, allegata alla proposta di progetto IFTS, è trasmessa dal Preside allo "sportello" di Ateneo o di Polo per il Coordinamento dei Corsi IFTS.

4. Lo "sportello" di Ateneo o di Polo per il Coordinamento dei Corsi IFTS trasmette la documentazione di cui al punto precedente al Rettore o al Presidente del Polo, che:
   - con atto formale di sottoscrizione, impegnerà l'Università nella realizzazione e gestione del progetto IFTS proposto;
   - provvederà, su indicazione del Preside della Facoltà interessata, alla nomina del Rappresentante dell'Università o del Polo nel Comitato Tecnico Scientifico del progetto IFTS proposto;

5. In caso di approvazione e finanziamento del progetto IFTS, il soggetto gestore dello stesso progetto dovrà trasmettere allo “sportello” di Ateneo o di Polo per il Coordinamento dei Corsi IFTS lo schema dell’atto costitutivo di associazione tra i soggetti proponenti, con la richiesta di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio del Polo.

Alcune considerazioni sono necessarie riguardo alla compatibilità dei tempi richiesti dalle procedure su definite e quelli disponibili per i soggetti proponenti. La presentazione dei progetti dell’IFTS viene avviata mediante avviso pubblico delle regioni; i tempi richiesti sono, in genere, quaranta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando. Pertanto, è necessario che le procedure di cui ai punti 2, 3 e 4 si svolgano in tempi “ragionevoli”, quale, ad esempio, potrebbe essere un periodo di circa quindici giorni.

Riguardo al precedente punto 5, relativo ai progetti approvati e finanziati dalla Regione, sono in genere concessi sessanta giorni ai soggetti proponenti per associarsi con atto formale.

Occorre, quindi, che le università, nei suoi vari organi e strutture, diano una disponibilità ed organizzazione tali garantire il rispetto dei tempi su indicati.

4. TERMINI, CONDIZIONI E MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI NELL'AMBITO DEI PERCORSI IFTS

Per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi dell'IFTS come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, di seguito riportato:

"Art. 5 (Crediti formativi universitari).

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere inferiore a meta', salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalità di cui all'art. 11, comma 7, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilita' maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso".

Nella fase iniziale di progettazione e di presentazione della domanda di finanziamento di un corso dell'IFTS, si richiede all'università l'impegno a valutare termini, condizioni e modalità per il riconoscimento dei detti crediti, nell'ambito della laurea triennale. Alla stessa Università potrà essere richiesto il riconoscimento di crediti acquisiti in percorsi della IFTS.

Con riferimento al decreto su riportato, si ricorda:

- Ai sensi dell'art. 5, comma 7:
  - Il riconoscimento dei crediti acquisiti compete all'Università, in particolare alla struttura didattica che accoglie lo studente, vale a dire il Consiglio del Corso di laurea al quale lo studente si è iscritto ed al quale chiede il riconoscimento dei crediti;
  - Le attività formative, corrispondenti ai crediti richiesti, devono consistere in "conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso";
- Ai sensi dell'art. 5, comma 4:
  - I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa "sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto";
- Ai sensi dell'art. 11, comma 7:
  - Se la valutazione del profitto avviene mediante lo svolgimento di un esame, essa "deve essere comunque espressa mediante una votazione in trentesimi".

Pertanto, si propone quanto segue:

I) In riferimento all'impegno richiesto alle università per il riconoscimento dei crediti nella fase preliminare dei corsi dell'IFTS

Il Consiglio del Corso di laurea, al quale si chiede nella fase preliminare, secondo le modalità previste nel precedente paragrafo, l'assunzione di impegno a valutare termini, condizioni e modalità per il riconoscimento, nell'ambito della laurea triennale, dei crediti formativi relativi a moduli didattici del percorso IFTS, dovrà richiedere che le corrispondenti attività formative siano svolte nell'ambito dell'IFTS nelle forme e nelle modalità previste nel Regolamento didattico del Corso di Studio.

In particolare, nel caso di attività formative per le quali:

A) L'acquisizione dei crediti universitari prevede il superamento di un esame:

1. Il modulo del corso dell'IFTS deve essere previsto, almeno in parte, in un corrispondente modulo didattico nel corso di laurea;
2. Nel caso che il riconoscimento dei crediti sia parziale, essi possono essere utilizzati per colmare il debito formativo richiesto dal modulo didattico;
3. Nel caso che il riconoscimento dei crediti sia totale, si richiederà la valutazione del profitto dello studente da parte della Commissione di esame universitaria per l'assegnazione della votazione.

B) L'acquisizione dei crediti non prevede il superamento di un esame: le attività formative devono essere previste, svolte e valutate in conformità al Regolamento didattico del Corso di Studio Universitario.

II) In riferimento al riconoscimento di crediti acquisiti in ambito dell'IFTS

1. Il Consiglio di Corso di Laurea dell'Università, che ha partecipato alla realizzazione del corso dell'IFTS ed al quale lo studente si è iscritto ed ha chiesto il riconoscimento dei crediti, ha competenza in materia;
2. In particolare, verificato che nella fase di progettazione, gestione e realizzazione del corso dell'IFTS siano state rispettate le modalità e le condizioni fissate nel precedente punto I), il Consiglio di Corso di Laurea delibererà in merito alla richiesta di riconoscimento dei crediti e li assegnerà alle attività formative secondo quanto previsto nel Regolamento didattico del Corso di Studio. In ogni caso il Consiglio di Corso di Laurea o di Area Didattica indicherà preventivamente quali moduli didattici del Corso IFTS proposto possono essere considerati per il riconoscimento dei crediti didattici.

5. QUADRO NORMATIVO

1. Direttiva n. 175 del 28 giugno 2000 - "Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440

2. Conferenza unificata (ex art. 8 del d.l.gs. 28 agosto 1997, n. 281), seduta del 14 settembre 2000, avente per oggetto "Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, per la programmazione dei percorsi IFTS per l'anno 2000-2001.

3. Legge 17 Maggio 1999, n. 144, art. 69

4. Ministero della Pubblica Istruzione, Decreto 31 Ottobre 2000, n. 436, Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 Maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).

5. Linee guida per la programmazione dei progetti pilota IFTS 1999-2000 e per le misure di accompagnamento per l'integrazione del sistema FIS, Nota Ministero P.I. 2546/CF/10 del 2.06.99.

6. Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei"